



# Statuto del Gruppo parlamentare del Partito Democratico

(XVII Legislatura)

Approvato il 9 luglio 2013

## **Articolo 1**

*(Gruppo parlamentare)*

1. Il Gruppo parlamentare "Partito Democratico", di seguito denominato "Gruppo", è costituito dalle deputate e dai deputati eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo del "Partito Democratico" che ne facciano richiesta ed ha sede legale in via Uffici del Vicario, 21 a Roma.
2. Le delegazioni di altri partiti o movimenti politici che hanno sottoscritto l'accordo per la presentazione delle liste elettorali del "Partito Democratico" possono costituire corrispondenti delegazioni all'interno del Gruppo.
3. Le ammissioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono decise dal Comitato Direttivo. L'adesione di delegazioni di deputati espressione di partiti o movimenti politici è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni parlamentare alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

## **Articolo 2**

*(Principi e indirizzi)*

1. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e i deputati.
2. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.
3. Negli organi del Gruppo la presenza dei due generi è paritaria.
4. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza parlamentare, designa i propri candidati tenendo conto del principio della parità di genere.
5. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in Commissione.
6. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, ai Segretari d'Aula, se si tratta dei lavori d'Aula e al Capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.

### **Articolo 3**

*(Organi del gruppo)*

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Tesoriere e il Comitato Direttivo.
2. Gli organi elettivi nonché i Capigruppo nelle Commissioni e nelle Giunte sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati. Gli eletti e i riconfermati dopo il primo biennio durano in carica fino al termine della legislatura.

### **Articolo 4**

*(Assemblea del Gruppo)*

1. L'Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo delibera sulle iniziative del Gruppo in sede politica e parlamentare.
2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un decimo degli aderenti al Gruppo.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno un decimo dei deputati.
5. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.
6. L'Assemblea elegge il Presidente e, su sua proposta, i Vicepresidenti, i Segretari e il Tesoriere che compongono l'Ufficio di Presidenza.
7. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due deputati che abbiano riportato il maggiore numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più giovane per età.
8. L'Assemblea elegge, ai sensi dell'articolo 7, i componenti elettivi del Comitato Direttivo e nomina i componenti dell'Organo responsabile del controllo interno.



## **Articolo 5**

*(Presidente del Gruppo)*

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.
2. Promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.
3. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

## **Articolo 6**

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, di cui uno svolge funzioni vicarie, dai Segretari e dal Tesoriere.
2. Il Segretario o i Segretari con delega d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea e assicurano, a tal fine, il raccordo con i singoli deputati.
3. Il Segretario o i Segretari con delega di coordinamento delle attività delle Commissioni permanenti, suddivise per aree tematiche, assicurano il raccordo tra l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo di Commissione.
4. Il Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera dei Deputati e sottopone all'Assemblea l'approvazione del rendiconto di esercizio. Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto di sua competenza, e svolge le funzioni ad esso assegnate dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
5. L'Ufficio di Presidenza attua gli orientamenti del Gruppo, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, e garantisce la gestione, anche organizzativa, del Gruppo. L'Ufficio di Presidenza assume gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza, per cui non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea o il Comitato Direttivo; elabora e istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera; nomina il Direttore amministrativo.
6. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché ai Capigruppo delle Commissioni, possono essere riconosciuti indennità e rimborsi secondo criteri e modalità fissati dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento e dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.
7. In caso di dimissioni di un componente dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente nomina il sostituto sentiti i membri dell'Ufficio di Presidenza in carica.

## **Articolo 7**

*(Comitato Direttivo)*

1. Il Comitato Direttivo è composto:
  - a) dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo;
  - b) dai capigruppo delle Commissioni permanenti, dai deputati capigruppo delle Commissioni bicamerali e delle Giunte;
  - c) da un numero pari ad un decimo, eventualmente arrotondato per eccesso, dei componenti del Gruppo, come risultante al momento della sua costituzione all'inizio della legislatura.
2. I componenti del Direttivo di cui alla lettera c) del comma 1 sono eletti a scrutinio segreto dai componenti l'Assemblea del Gruppo secondo le modalità previste nei commi successivi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. La lista dei candidati e delle candidate si forma sulla base di autocandidature da presentarsi sette giorni prima di quello prescelto per l'espressione del voto da parte dell'Assemblea.
4. La raccolta di firme a sostegno dell'autocandidatura è vietata.

5. Qualora le autocandidature risultino essere inferiori al numero di cui alla lettera c), l'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente provvede a completare la lista fino al numero dei seggi disponibili perseguendo l'obiettivo dell'equilibrio di genere. In questo caso l'Assemblea può decidere di votare la lista, nel suo insieme, a scrutinio palese.
6. Qualora le autocandidature siano superiori al numero di cui alla lettera c) del comma 1, si procede con voto a scrutinio segreto. Ogni componente il gruppo esprime, pena l'annullamento del voto, obbligatoriamente due preferenze per due candidati di genere diverso. Risultano eletti le deputate e i deputati che abbiano ottenuto il numero più elevato di voti di preferenza fino alla concorrenza del numero totale dei seggi in palio, ai sensi della lettera c) del comma 1.
7. Il Comitato Direttivo è sede di indirizzo politico sulle materie all'ordine del giorno e supporta l'Ufficio di Presidenza nell'attuazione degli orientamenti del Gruppo.
8. Il Comitato Direttivo può istituire al suo interno gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti, in coerenza con gli indirizzi approvati dall'Assemblea.
9. Il Comitato Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.
10. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto e in relazione ai temi oggetto di discussione, i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera, i Presidenti delle Commissioni e delle Giunte aderenti al Gruppo.

## **Articolo 8**

*(Capigruppo di Commissione)*

1. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ciascun gruppo di Commissione elegge il proprio Capogruppo.
2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei deputati al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con l'Ufficio di Presidenza del Gruppo e promuovono la collegialità delle decisioni.

## **Articolo 9**

*(Sanzioni)*

1. Il Comitato Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, in caso di assenze ingiustificate o per violazioni dello Statuto può assumere i seguenti provvedimenti:
  - a) richiamo orale;
  - b) richiamo scritto;
  - c) sospensione dal Gruppo;
  - d) esclusione dal Gruppo.
2. Contro le decisioni del Comitato Direttivo il deputato al quale è stata comminata la sanzione può far ricorso all'Assemblea.

## **Articolo 10**

*(Risorse finanziarie)*

1. I contributi finanziari assegnati secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Ufficio di Presidenza dalla Camera dei Deputati costituiscono i proventi del Gruppo e sono destinati



esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del regolamento della Camera dei Deputati, tenendo conto del piano preventivo di riparto annuale definito dal Tesoriere, previa comunicazione all'Assemblea.

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione nonché da beni e risorse devoluti dai Gruppi parlamentari delle precedenti legislatura. Le eventuali spese o alienazioni di cespiti devono essere autorizzate dall'Assemblea.

3. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati al Gruppo dalla Camera dei Deputati.

## **Articolo 11**

*(Rendiconto di esercizio)*

1. Il rendiconto di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

2. Il rendiconto è approvato a maggioranza dall'Assemblea del Gruppo, nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e trasmesso, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del regolamento al Presidente della Camera dei Deputati.

## **Articolo 12**

*(Gestione amministrativa e contabile)*

1. Il Direttore amministrativo, nominato dall'Ufficio di Presidenza per tutta la durata della legislatura, è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo e svolge i compiti ad esso affidati dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, secondo modalità e procedure dalle stesse stabilite. Il Direttore amministrativo assicura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-quater del Regolamento della Camera, la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo e del contratto collettivo di lavoro del personale con riferimento al trattamento economico.

2. L'Organo di controllo interno, nominato dall'Assemblea per tutta la durata della legislatura, è composto da tre iscritti al registro dei revisori legali, opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'Organo di controllo interno, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, compie controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa e contabile l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne, e redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.

3. La società di revisione legale individuata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.

4. Le funzioni di Tesoriere, componente dell'Organo di controllo interno e Direttore amministrativo sono tra loro incompatibili.

### **Articolo 13**

*(Approvazione dello Statuto)*

1. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. In caso di votazione sugli articoli o sugli emendamenti è sufficiente per l'approvazione la maggioranza dei presenti, purché sia presente al voto la maggioranza dei componenti.
2. Per la revisione dello Statuto si applicano le stesse modalità ed è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.

### **Articolo 14**

*(Norme finali)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati.